



PROVINCIA DI VERONA
AREA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Servizio Viabilità

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE
PER IL TRIENNIO 2018-2020.
C.U.P.: D66G18000010003

3 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Verona, 06 GIU. 2018

IL PROGETTISTA

Ingegnere Carlo Poli

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Ingegnere Pietro Luca Zecchetti

PREMESSA	3
PARTE PRIMA: LA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPALTO	5
TITOLO PRIMO: NORME E DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	5
<i>CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>5</i>
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 2 Descrizione delle opere da eseguire.....	5
Art. 3 Ammontare dell'appalto	5
Art. 4 Descrizione categorie delle opere	6
Art. 5 Modalità di stipulazione del contratto, modifiche, proroghe.....	6
<i>CAPO II° – CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI.....</i>	<i>6</i>
Art. 6 Verbale di verifica delle condizioni per l'esecuzione dei lavori.....	6
Art. 7 Programma esecutivo dell'impresa.....	6
Art. 8 Processo verbale di consegna.....	7
Art. 9 Termine di esecuzione dei lavori e penali.....	8
Art. 10 Sospensione e ripresa dei lavori.....	9
Art. 11 Premio di accelerazione	9
Art. 12 Penali e detrazioni.....	9
<i>CAPO III° – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	<i>11</i>
Art. 13 Disposizioni generali	11
Art. 14 Cantiere, attrezzatura, logistica e penali	12
Art. 15 Spese e obblighi dell'appaltatore	13
Art. 16 Sicurezza, prevenzione infortuni, igiene.....	14
Art. 17 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri	16
Art. 18 Custodia, sorveglianza e manutenzione.....	17
<i>CAPO IV° – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE</i>	<i>18</i>
Art. 19 Cauzione provvisoria	18
Art. 20 Cauzione definitiva	18
Art. 21 Coperture Assicurative.....	18
<i>CAPO V° – DISPOSIZIONI PARTICOLARI</i>	<i>19</i>
Art. 22 Subappalto.....	19
Art. 23 Piano di sicurezza	19
Art. 24 Piano operativo di sicurezza	20
Art. 25 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	20
Art. 26 Disciplina delle varianti	21
Art. 27 Danni di forza maggiore	21
<i>CAPO VI° – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....</i>	<i>21</i>
Art. 28 Contabilità e misura dei lavori	21
Art. 29 Prezzi di elenco	22
Art. 30 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia.....	23
<i>CAPO VII° – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....</i>	<i>23</i>
Art. 31 Pagamenti in acconto	23
Art. 32 Pagamento a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	25

Art. 33 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	26
Art. 34 Ritardo nel pagamento della rata di saldo.....	26
Art. 35 Fideiussione a garanzia del saldo.....	26
Art. 36 Cessione del contratto e cessione di crediti	26
<i>CAPO VIII° – MODALITÀ E TEMPI DI COLLAUDO</i>	26
Art. 37 Termini per il collaudo e l'accertamento di regolare esecuzione.....	26
<i>CAPO IX° – DISPOSIZIONI FINALI</i>	27
Art. 38 Tracciabilità dei flussi finanziari	27
Art. 39 Domicilio dell'appaltatore	27
Art. 40 Rappresentanti dell'appaltatore e della stazione appaltante	28
Art. 41 Documenti che fanno parte del contratto – Norme di rinvio	30
Art. 42 Spese di contratto e oneri fiscali	30
Art. 43 Trattamento dei dati personali dell'appaltatore	30
<i>CAPO X° – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	31
Art. 44 Riserve	31
Art. 45 Accordo bonario.....	31
Art. 46 Risoluzione del contratto	31
Art. 47 Fallimento dell'operatore economico	31
Art. 48 Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante	31
Art. 49 Foro competente.....	31
PARTE SECONDA: ELEMENTI DELL'APPALTO	33
TITOLO PRIMO: DIMENSIONI, LAVORAZIONI E DISPOSIZIONI OPERATIVE	33
<i>CAPO I° - LE OPERE OGGETTO D'APPALTO</i>	33
Art. 50 Descrizione sommaria delle opere	33
Art. 51 Forma e principale dimensione delle opere	33
<i>CAPO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI MANUTENZIONE</i>	34
Art. 52 Ordini della direzione lavori e penali.....	34
Art. 53 Prove di laboratorio.....	34
Art. 54 Prescrizioni e norme per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico	35
Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	36
Art. 56 Presa in consegna anticipata dell'opera	37
Art. 57 Responsabilità.....	37
PARTE TERZA	39
TITOLO PRIMO MATERIALI	39
<i>CAPO I MATERIALI</i>	39
Art. 58 Materiali - Criteri minimi ambientali.....	39
Art. 59 Prestazioni minime del prodotto steso	39
Art. 60 Controlli della Direzione Lavori e penali per carenze qualitative o dimensionali	41
Art. 61 Fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale	43
Art. 62 Non conformità e penali.....	43

PREMESSA

Il capitolato speciale d'appalto è parte integrante del contratto d'appalto nel quale sono riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa.

Ai fini del presente capitolato speciale d'appalto, s'intende per:

Normativa di riferimento	
Legge Fondamentale	La legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, nelle parti ancora in vigore con il Codice
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture come integrato e modificato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e legge 21 giugno 2017, n. 96
Regolamento	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
Capitolato Generale d'Appalto	Il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (artt.1-2-3-4-6-8-16-17-18-19-27-35-36 9 nelle parti ancora in vigore)
C.S.A.	Il presente capitolato speciale d'appalto
D.L.gs 81/2008	D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. G.U. 30/04/2008 n. 101, SO.
P.S.C.	Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto da D.Lgs. 81/2008
N.T.C.	Decreto Infrastrutture 14 gennaio 2008_Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
Terre e rocce da scavo	Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 e DM 10 agosto 2012 n.161"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"
Valore minimo ammissibile	valore minimo del parametro RL e del parametro SRT stabilito dalla normativa vigente vedi . art. 59 del presente capitolato
Valore soglia	valore minimo del parametro RL stabilito dalla Provincia di Verona, da rispettare nell'ambito del presente appalto (150 mcd*m-2*x-1);valore minimo del parametro SRT stabilito dalla Provincia di Verona, da rispettare nell'ambito del presente appalto (46)
Nuovo valore soglia	valore di un parametro contrattuale dichiarato in sede di offerta dall'Appaltatore migliorativo rispetto al valore indicato come requisito minimo capitolare. Esso risulta dall'incremento del valore soglia offerto in percentuale in sede di gara dall'Appaltatore ed è vincolante per l'Appaltatore medesimo, come nuovo valore contrattuale.

Definizioni	
Stazione Appaltante o Committente	il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata; nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
Operatore economico	soggetto titolare del contratto d'appalto.
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice
Responsabile dei lavori	soggetto che può essere incaricato dal Committente, ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008
Direttore dei Lavori	il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima di cui all'art. 101, comma 3, del Codice
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori:	soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008
Lavoratore	persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
Preposto	persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Medico Competente	medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
Rappresentante dei Lavoratori	persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

PARTE PRIMA: LA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPALTO
TITOLO PRIMO: NORME E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale del territorio provinciale per il triennio 2018-2020.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l'operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte, l'operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il relativo contratto è stipulato a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate nei successivi artt. 2 e 3.

Art. 2 Descrizione delle opere da eseguire

Le opere che costituiscono l'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

In particolare i lavori, per ogni tratto di strada da realizzare, si possono così riassumere:

- allestimento cantiere;
- pulizia dell'area oggetto di intervento;
- ripasso della segnaletica stradale orizzontale;
- in caso di nuovo impianto tracciamento della segnaletica orizzontale;
- eventuale cancellazione della segnaletica orizzontale esistente;
- opere di smantellamento del cantiere.

Art. 3 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori in oggetto, come risulta dal computo metrico estimativo in allegato al progetto, ammonta complessivamente a **€ 3.488.000,00 oltre i.v.a.**

A tale importo devono essere aggiunti gli oneri per la sicurezza dei cantieri, calcolati in **€ 40.000,00 oltre i.v.a.**

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, determinato con i criteri dell'allegato XV, punto 4, del Testo unico sulla sicurezza, non è soggetto a ribasso d'asta.

Il costo dell'opera ammonta complessivamente ad **€ 4.500.000,00 i.v.a. compresa**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in euro (calcolato in percentuale del 20% sui lavori) **697.600,00.**

Tale importo è stato calcolato sulla base dei "Costi parametrici – Incidenza della manodopera nella varie categorie di lavori" approvati con Dgr n. 603 del 10/05/2010 della Regione Veneto.

Art. 4 Descrizione categorie delle opere

Le opere di cui al presente capitolato speciale d'appalto rientrano nella categoria di opere specializzate a qualificazione obbligatoria OS10.

Riepilogo categorie di lavoro			
Cat.	descrizione delle categorie di lavoro	Importo delle singole categorie di lavoro	%
OS10	Segnaletica stradale	€ 3.488.000,00	100,00 %
Importo totale		€ 3.488.000,00	100,00 %
Oneri per la sicurezza		€ 40.000,00	

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie opere sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori. Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nei precedenti prospetti, potranno variare tanto in più quanto in meno, nei casi, modi e limiti della disciplina vigente. Sarà onere dell'operatore economico provvedere ad adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della direzione lavori.

Art. 5 Modalità di stipulazione del contratto, modifiche, proroghe

Il contratto è stipulato a misura; i prezzi d'elenco, ribassati della percentuale offerta in sede di gara, costituiranno i prezzi contrattuali.

Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato speciale.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

E' altresì consentita la proroga del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, nel caso in cui emerga l'ulteriore necessità di altri interventi urgenti, nelle more dell'espletamento di nuove procedure di affidamento.

Tutti i lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi contrattuali prima definiti.

CAPO II° – CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI

Art. 6 Verbale di verifica delle condizioni per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 106 del Regolamento l'appaltatore, nel termine assegnato dal responsabile unico del procedimento, deve presentarsi nel luogo e nell'ora fissati, per la verifica del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 Programma esecutivo dell'impresa

È fatto obbligo all'appaltatore prima della consegna dei lavori di partecipare alla riunione di coordinamento nel corso della quale lo stesso dovrà presentare alla stazione appaltante, a norma dell'articolo 43, comma 10, del regolamento, il programma esecutivo dettagliato dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto dello schema e delle modalità previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della presentazione del programma, il responsabile unico del procedimento comunicherà all'appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il direttore dei lavori potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l'appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.

Lo sviluppo degli elaborati di programmazione dovrà essere effettuato dall'appaltatore servendosi di supporti informatici in grado di produrre "file dati" in formato Open Office.org Writer o Calc.

Il programma esecutivo, dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificati su richiesta del direttore dei lavori e/o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in base ad esigenze della stazione appaltante. Per tali variazioni l'appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della direzione lavori, un grafico che metterà in risalto:

- inizio, avanzamento mensile o settimanale e termine di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento dei lavori
- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla direzione lavori.

Tali direttive non autorizzano l'appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento e ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla direzione lavori.

La direzione lavori ha la facoltà di modificare il programma dei lavori formulato dall'appaltatore in qualsiasi momento, per proprie insindacabili necessità, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

Il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze, come nel caso di messa a disposizione di parti parziali in anticipo.

A richiesta del responsabile unico del procedimento, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza; l'appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigenti.

In caso di inadempienza si applicano le penali stabilite dall'art. 12 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 Processo verbale di consegna

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo diversa indicazione da parte del responsabile unico del procedimento.

Il Responsabile unico del Procedimento e/o la direzione dei lavori potrà disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto d'appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice.

Per imprevista causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori potranno attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori; in caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

E' altresì consentita la consegna parziale dei lavori che potrà esser eseguita in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge (inizio termini contrattuali) è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'operatore economico non avrà diritto a richiedere, per tutta la durata della consegna parziale maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Il Responsabile unico del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori potranno disporre secondo proprie ed insindacabili motivazioni alla consegna parziale dei lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto, senza che l'impresa possa avanzare diritti di nessun tipo, anche nel caso di consegna parziale, si darà comunicazione all'operatore economico del giorno, dell'ora e del luogo in cui lo stesso dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. E della stessa sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'operatore economico.

Il programma esecutivo dell'impresa dovrà essere coordinato con la consegna parziale.

Art. 9 Termine di esecuzione dei lavori e penali

Il contratto di appalto da stipularsi tra le parti avrà la durata di 3 annualità consecutive. Alla scadenza contrattuale potrà essere valutata l'opportunità di procedere ad un rinnovo del contratto, compatibilmente con le previsioni della normativa nazionale e comunitaria in materia come previsto da art. 5 del presente capitolato.

In applicazione dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

Al termine di ogni annualità sarà redatto il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere eseguite. Le parti risulteranno vincolate al contratto sino a che non verrà approvato il certificato di regolare esecuzione della terza annualità che in ogni caso assumerà efficacia definitiva decorsi due anni dalla sua approvazione.

Il tempo utile complessivo previsto dalla Stazione Appaltante, affinché l'appaltatore possa portare a compimento gli obblighi contrattuali, viene stabilito in anni 3 (tre), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta consegna dei lavori, salvo sospensioni o proroghe, ai sensi di quanto disposto del presente capitolato speciale d'appalto.

Il tempo utile contrattuale a disposizione dell'Appaltatore nella sola prima annualità, nel corso della quale dovrà provvedere al rifacimento totale della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale provinciale per portarla allo standard qualitativo offerto in sede di gara e fissato contrattualmente, viene stabilito in giorni 120 naturali e consecutivi, salvo sospensioni o proroghe.

Le lavorazioni, dovranno comprendere l'intera stesa delle strisce di margine, di mezzera e segni diversi, suddivise per fasi successive con priorità per le fasce di arresto per "stop" e "dare la precedenza", le striscia di mezzera ed a seguire le linee di margine e la restante segnaletica.

Il tempo utile complessivo, messo a disposizione dell'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, è comprensivo anche delle giornate necessarie all'impianto ed allo smobilizzo dei cantieri nonché

all'ottenimento di ogni eventuale concessione, permesso od autorizzazione non preventivabile in fase di progettazione esecutiva.

Per il mancato rispetto dei tempi utili stabiliti saranno applicate le penali previste dall'articolo 12 del presente capitolato speciale d'appalto.

Successivamente alle operazioni di stesa del prodotto, nel rispetto dei tempi precedentemente stabiliti, l'Appaltatore dovrà garantire lungo tutta la rete stradale provinciale lo standard qualitativo offerto in sede di gara e fissato contrattualmente. Le operazioni di ripasso parziale delle tratte che non rispondono più ai requisiti minimi prestazionali e a quelli offerti dall'Appaltatore dovranno essere organizzate e comunicate preventivamente alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse agli obblighi di manutenzione della segnaletica, risultando la soglia dei valori prestazionali inferiori ai minimi richiesti e a quelli contrattuali, saranno applicate le penali previste dall'articolo 12 del presente capitolato speciale d'appalto.

Allo scadere del tempo utile contrattuale previsto per il rifacimento totale della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale provinciale, l'appaltatore comunicherà alla direzione lavori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo viabilita.provincia.vr@pecveneto.it oppure con raccomandata A.R., la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori oggetto d'appalto.

La Direzione Lavori procederà solo allora, in contraddittorio, alle constatazioni necessarie alla redazione dell'apposito certificato.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativo all'ultima annualità contrattuale decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'espletamento delle procedure di collaudo.

La realizzazione dei lavori dovrà essere accompagnata dalla raccolta dei dati utili al Servizio Viabilità per l'implementazione di un catasto della segnaletica orizzontale; gli stessi dovranno essere inseribili all'interno del database di tipo relazionale opportunamente normalizzato, che verrà fornito alla Stazione Appaltante, con cadenza annuale.

Per la mancata consegna e/o ritardata restituzione di quanto sopra richiesto, nel termine annuale, verrà applicata la penale prevista dall'articolo 12 del presente capitolato speciale d'appalto.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'operatore economico, da parte della Stazione Appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi o per qualsiasi altro titolo. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di applicare all'operatore economico le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la procedura di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 Sospensione e ripresa dei lavori

Si applica l'art. 107 del Codice.

La sospensione disposta non comporterà per l'operatore economico la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso sarà tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare danni a terzi. Resta inteso che tali oneri rimangono a carico dell'operatore economico e troveranno copertura tra le spese generali che l'Impresa deve sostenere per l'attuazione dell'appalto.

Art. 11 Premio di accelerazione

Non verrà riconosciuto alcun premio di accelerazione.

Art. 12 Penali e detrazioni

Il presente articolo disciplina l'irrogazione delle penali economiche che la Direzione Lavori applicherà in corso d'opera per il mancato rispetto delle condizioni imposte dal presente capitolato speciale d'appalto e dal successivo contratto di appalto pubblico.

La stazione appaltante si riserva il diritto di compiere, in qualsiasi momento dell'anno, controlli a campione con sistema di rilevamento in continuo o puntuale, sulle strade provinciali di tutti i valori di cui all'art. 53 del presente capitolato, effettuati da laboratorio di fiducia della Provincia di Verona, selezionato con apposita procedura.

L'irrogazione della penale e la successiva detrazione economica avverrà in occasione della redazione di contabilità economica e del successivo pagamento della prima rata contrattuale utile all'adozione del provvedimento.

Ai fini del presente capitolato speciale d'appalto si intende per periodo di lavoro quello riferito alla settimana lavorativa tradizionale ovvero quella iniziante il lunedì e terminante il venerdì. Per tale motivo tutte le comunicazioni inviate alla Direzione Lavori e/o al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva dovranno pervenire prima dell'inizio della settimana nella quale sono previste le lavorazioni.

La metodologia di esecuzione della segnaletica non potrà prescindere dalla preventiva pulizia della pavimentazione con spazzatrice, e ove necessario di eventuale scigliatura della banchina; i valori, verificati/certificati dal laboratorio di fiducia della Provincia, dovranno essere garantiti indipendentemente dallo stato manutentivo della medesima pavimentazione.

Tipologie

Penali per mancata o ritardata consegna del programma esecutivo da parte dell'Appaltatore (Art. 7 del capitolato speciale d'appalto)

-La mancata consegna alla Direzione Lavori del programma esecutivo, da effettuarsi in occasione della prima riunione di coordinamento, comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di €. 1.000,00.

-La ritardata consegna alla Direzione Lavori del programma esecutivo di cui sopra comporterà l'applicazione di una penale di €. 100,00 per ogni giorno, naturale e consecutivo, successivo a quello previsto per la consegna.

Le penali di cui sopra si intendono cumulative.

-La mancata consegna alla Direzione Lavori delle previsioni di intervento manutentivo, da effettuarsi almeno 7 giorni prima della effettiva realizzazione, comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di €. 100,00.

-La ritardata consegna alla Direzione Lavori delle previsioni di intervento di cui sopra comporterà l'applicazione di una penale di €. 100,00 per ogni giorno, naturale e consecutivo, successivo a quello previsto per la consegna.

Le penali di cui sopra si intendono cumulative.

Penali per ritardi nei tempi di esecuzione dei lavori (Art. 8 del capitolato speciale d'appalto)

-Il mancato rispetto del tempo utile imposto dalla Stazione Appaltante, per le operazioni di ripasso totale della segnaletica orizzontale previsto esclusivamente nel corso della prima annualità di contratto, comporterà, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del lavoro, una penale di € 1.000,00.

Una volta rilevato il mancato raggiungimento dei valori minimi prestazionali richiesti, o quelli offerti in sede di gara, la Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente all'impresa appaltatrice, i risultati ottenuti e l'erogazione della penale, invitandola entro giorni 15 ad effettuare il ripristino dei valori stessi nelle tratte in oggetto.

-Il mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Direzione Lavori nell'adempiere agli obblighi di manutenzione della segnaletica, per ripristinare i valori minimi prestazionali richiesti, o quelli offerti in sede di gara, secondo i risultati ottenuti con sistema di rilevamento in continuo o puntuale, comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di €. 1.000,00.

Le penali di cui sopra si intendono cumulative.

Penali per mancata o ritardata consegna del catasto segnaletica e database relazionale su supporto informatico (Art. 9 del capitolato speciale d'appalto)

-La mancata consegna a cadenza annuale del catasto della segnaletica, secondo l'elaborato informatico di cui all'articolo 9 del capitolato comporterà l'applicazione di penale forfetaria di € 10.000,00;

- La mancata consegna di cui sopra comporterà inoltre l'applicazione di una penale di €. 100,00 per ogni giorno, naturale e consecutivo, successivo a quello previsto al punto precedente.

Le penali di cui sopra si intendono cumulative

Penali per mancato raggiungimento delle prestazioni minime e di quelle offerte dall'appaltatore in gara del prodotto steso (Art. 62 del capitolato speciale d'appalto)

- Le penali sono quelle stabilite dall'articolo 62 del presente capitolato speciale d'appalto.

Penali per mancata apposizione dei cartelli di cantiere (Art. 15 del capitolato speciale d'appalto)

- La mancata apposizione dei suddetti cartelli comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di € 200,00 (euro duecento\00) per singolo cartello. La penale verrà applicata ad ogni riscontro della suddetta mancanza.

Personale di cantiere (Art. 16 del capitolato speciale d'appalto)

-La mancata consegna (riferita agli effettivi periodi di lavorazione), alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, dell'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di € 1.000,00.

-La ritardata consegna della documentazione sopra richiamata comporterà l'applicazione di una penale di € 200,00 per ogni giorno, naturale e consecutivo, successivo a quello previsto per l'inoltro della stessa.

Le penali di cui sopra si intendono cumulative.

Penali per mancato o ritardato adempimento ad Ordine di Servizio della Direzione Lavori (Artt. 52 e 55 del capitolato speciale d'appalto)

-Il mancato adempimento ad un ordine di servizio impartito dalla Direzione Lavori comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di € 1.000,00.

-Il ritardato adempimento di quanto sopra richiamato comporterà l'applicazione di una penale di € 500,00. per ogni giorno, naturale e consecutivo, successivo a quello previsto dall'ordine stesso.

Le penali di cui sopra si intendono cumulative.

Tutte le penali e le detrazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto sono cumulabili e, complessivamente, non possono superare il 10% dell'ammontare netto del contratto.

Nel caso di superamento del limite del 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, si riserva di risolvere il contratto.

Le penali e le detrazioni non escludono il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, da parte della stazione appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi o per qualsiasi altro titolo.

CAPO III° – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 13 Disposizioni generali

Rimangono a carico dell'operatore economico gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13 e 14 del capitolato generale (nelle parti ancora in vigore) e gli altri oneri specificati nel contratto e nel capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori che si intendono compensati integralmente con il prezzo contrattuale.

Art. 14 Cantiere, attrezzatura, logistica e penali

Oltre a quanto indicato nell'art. 13 rimarranno a carico dell'appaltatore:

- gli oneri per garantire la propria reperibilità nelle 24 ore, ovvero quella di un proprio responsabile tecnico autorizzato ad attivare con immediatezza il personale e i mezzi occorrenti per l'esecuzione delle operazioni eventualmente necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, quali transennamenti, segnaletica, guardiania, ecc.... ..
- l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere quali: delimitazioni e protezioni, segnaletica di sicurezza, l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato; in particolare il cantiere stradale (inteso, secondo il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile), dovrà essere realizzato, a cura e spese dell'appaltatore, mediante l'assolvimento degli adempimenti prescritti nel capitolato speciale d'appalto ed ai relativi schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- sarà fatto obbligo all'Appaltatore di curare l'immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che saranno fornite dalla direzione dei lavori. Resta stabilito che per le delimitazioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevato standard qualitativo. Il cartello di cantiere dovrà riportare scritte e marchi indelebili a più colori come indicato nello schema tipo o comunque in alternativa secondo il modello indicato dalla D.L.

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari alla mitigazione dell'impatto ambientale del cantiere ed in particolare, in via indicativa e non esaustiva:

- l'impiego di attrezzature di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore
- i provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi utilizzati
- la conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, mediante pulizia e manutenzione
- le predisposizioni di segnaletica stradale verticale/orizzontale e di cartellonistica informativa di cantiere e deviazione
- l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale
- il possesso di idonea attrezzatura tecnica e di qualificato personale, numericamente sufficiente, l'impiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, ivi compresa apparecchiatura informatica di cantiere per contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove e le misurazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e quelle ulteriori che la direzione lavori riterrà di effettuare
- la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica di cantiere, regolare illuminazione secondo la normativa vigente

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc. con la perfetta pulizia delle sedi stradali e relative pertinenze
- tutte le spese occorrenti alla provvista nonché stoccaggio dei materiali
- tutte le spese occorrenti per eseguire di propria iniziativa esperimenti e prove di qualsiasi genere allo scopo di conoscere le qualità e le caratteristiche dei materiali impiegati, prima e durante la loro posa in opera
- tutti gli oneri per le occupazioni temporanee dei terreni, non previsti nel progetto, necessari per l'esecuzione dei lavori nel rispetto del piano di sicurezza
- la responsabilità civile, nei confronti di terzi, derivante da deficienza della segnaletica orizzontale posta in opera per la quale dovrà essere rilasciata attestazione di conformità per ogni singola strada fatta oggetto di intervento. La mancata consegna delle attestazioni alla Direzione Lavori comporterà la sospensione del certificato di collaudo delle opere anche parziale
- l'accettazione obbligatoria in affidamento dei lavori di tracciamento della segnaletica orizzontale, lungo i tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati perimetrali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, qualora richiesto da parte dei Comuni interessati, agli stessi prezzi e condizioni stabiliti dalla Provincia con il presente appalto. L'affidamento dei lavori e l'attività di Direzione Lavori per tali interventi risulteranno a carico dei Comuni interessati.

Durante l'esecuzione dei lavori il traffico non dovrà subire di norma alcuna sospensione e l'appaltatore dovrà provvedere a proprio carico all'approntamento del cantiere secondo le disposizioni del piano tipo di sicurezza e coordinamento o dell'eventuale piano operativo di sicurezza. L'impiego di cartelli stradali sarà conforme alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

La Direzione Lavori, su segnalazione del Responsabile della Sicurezza in fase Esecutiva, potrà adottare o far adottare ogni provvedimento idoneo alla regolamentazione del traffico in funzione di specifiche condizioni locali della rete viaria o per la salvaguardia della utenza stradale in periodi ad elevata movimentazione turistica.

Art. 15 Spese e obblighi dell'appaltatore

Rimangono a carico dell'appaltatore:

- la fornitura di strumenti e attrezzature che si rendessero necessari secondo le esigenze manifestate dalla D.L.
- le spese per le operazioni di collaudo e le relative operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori certificati o accreditati
- la fornitura di rilievi anche fotografici delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero, nelle dimensioni e formato che verranno richieste dalla direzione lavori
- la fornitura, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli di cantiere (n. 1 per ogni singola tratta stradale oggetto di intervento) riportanti le indicazioni secondo lo schema sotto indicato o comunque secondo i modelli indicati dalla direzione lavori in occasione della convocazione per la consegna dei lavori; la mancata apposizione dei suddetti cartelli comporterà l'applicazione della penale stabilita dall'articolo 12 del presente capitolato speciale d'appalto.



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Viabilità

APPALTO: LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DEI LAVORI: €

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

DIRETTORE DEI LAVORI:

PROGETTISTA:

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

IMPRESA ESECUTRICE: (mettere recapito, sede e numero telefonico)

DIRETTORE DI CANTIERE: (mettere recapito, sede e numero telefonico)

SUBAPPALTATORI:

DATA CONSEGNA LAVORI:.....

DATA PREVISTA DI ULTIMAZIONE LAVORI:

(Cartello di cm 200x150, fondo giallo e scritte nere)

- provvedere all'allestimento del cantiere secondo le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento o comunque secondo le prescrizioni contenute nel piano operativo di sicurezza
- provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze
- predisporre su esplicita richiesta del direttore dei lavori, gli elaborati grafici di particolari costruttivi e/o altro, necessari alla redazione della contabilità e fornire il personale tecnico allo scopo richiesto.

Art. 16 Sicurezza, prevenzione infortuni, igiene.

L'appaltatore si obbliga a:

- produrre alla direzione lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri;
- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori;
- applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In tale caso il CCNL e l'integrativo di riferimento e' quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

L'appaltatore è responsabile rispetto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore dei lavori è tenuto ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale di altre imprese presenti nel cantiere, e della stazione appaltante committente.

In particolare, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'appaltatore si impegna ad osservare:

- le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, redatti e presentati secondo quanto previsto dal D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81.

Rimane fermo che in caso di "gravi infrazioni" alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all'esclusione già in sede di gara.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione committente per le prestazioni oggetto del presente appalto sarà subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile di Verona.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate a carico dell'appaltatore irregolarità retributive e/o contributive, la stazione committente provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel CCNL, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla direzione lavori, dall'INPS, dall'INAIL o altro ente competente, costituisce inadempienza contrattuale.

E' fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti inadempienze seguenti:

- mancata adozione dei provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. L'appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la stazione appaltante ed il relativo personale da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa
- mancata trasmissione alla direzione lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori, e mancato aggiornamento successivo dell'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di

lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d'appalto. L'impresa appaltatrice dovrà, altresì, tener conto anche di quanto previsto dall'articolo 36bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, trasformato nella legge n. 248 del 4 agosto 2006

- mancata dotazione ai lavoratori presenti in cantiere di idonea tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi (che devono provvedervi per proprio conto) sono tenuti a esporre il tesserino secondo quanto previsto dalla legge n. 248/2006, art. 36bis eventuali inottemperanze saranno punite con le sanzioni amministrative indicate dallo stesso decreto. Chi ha meno di 10 dipendenti ha la possibilità di evitare il tesserino se provvede a tenere un registro vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro in cui annotare quotidianamente i nomi degli addetti presenti in cantiere. Qualora il personale non risultante nei registri sia in misura pari o superiore al 20% la direzione lavori emetterà un provvedimento di sospensione dei lavori
- mancata compatibilità tra il piano di sicurezza proprio, e quelli redatti dalle imprese subappaltatrici, o con il piano presentato ed eventualmente aggiornato dall'appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa, o di consorzio, tale obbligo incombe all'appaltatore mandatario, o capogruppo
- mancata informazione nei confronti della direzione lavori, del responsabile unico del procedimento, di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di imprese terze all'interno del cantiere.

L'appaltatore, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al testo unico della sicurezza D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà a operare. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore del cantiere e altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il responsabile della sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del responsabile di cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la rescissione contrattuale.

Art. 17 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri

L'appaltatore dovrà:

- sottostare a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile-Magistrato alle Acque nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori in merito agli attraversamenti di fiumi e corsi d'acqua
- predisporre tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente, e, in generale, per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori. Resta in proposito precisato che l'appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che venissero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stazione appaltante che, pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estranea

- accollarsi l'onere relativo alla disponibilità temporanea di aree da destinare a deposito materiali
- svolgere le pratiche per conseguire i permessi per le limitazioni o le interruzioni del traffico locale, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative
- accollarsi gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimità di strade pubbliche non Provinciali, corsi d'acqua e proprietà private, come meglio specificato negli altri articoli del presente capitolato speciale d'appalto, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di servizi pubblici ed impianti interrati di vario genere in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore; lo stesso rimane totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la direzione lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari enti gestori dei sottoservizi. Sono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di scavi, rinterri ed assemblaggi delle tubazioni in lamiera ondulata, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, acqua e liquami che devono rimanere sempre in esercizio, anche se ciò comporta la realizzazione di by-pass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformità alle prescrizioni degli enti gestori i servizi.

Art. 18 Custodia, sorveglianza e manutenzione

Rimangono a carico dell'appaltatore:

- la custodia e la sorveglianza, nonché il mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata, anche per effetto di avversità atmosferiche, e a eseguire la riparazione conseguente
- il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalla ditta fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa
- la comunicazione alla direzione lavori dei lavori il numero telefonico del responsabile di cantiere dell'appaltatore per il suo reperimento sollecito 24 ore su 24
- la manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, anche in soggezione di traffico, sempre con le avvertenze di cui agli artt. 55 e 56 del presente capitolato speciale d'appalto
- il conferimento di mandato alla Provincia per svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche amministrative e finanziarie occorrenti per l'eliminazione di eventuali interferenze con servizi, canalizzazioni, linee ecc... facenti capo ad enti pubblici o soggetti privati, non già definite direttamente dall'amministrazione. L'appaltatore è obbligato pertanto a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per l'individuazione delle interferenze e per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei e definitivi. Si precisa che l'ultimazione dei lavori non potrà essere rinviata a causa della ritardata eliminazione delle interferenze. Ottenuta l'eliminazione delle interferenze l'impresa dovrà provvedere a fornire alla direzione lavori gli elaborati grafici occorrenti all'esatta individuazione della nuova posizione dei servizi, canalizzazioni, cavi ecc. L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle

somme dovute ai vari enti per l'eliminazione delle interferenze ove non ricadenti su proprietà dell'Amministrazione Provinciale o da questa autorizzate in concessione. L'amministrazione assumerà a proprio carico l'onere di rimborsare all'appaltatore le spese a tale titolo sostenute previa approvazione da parte della direzione lavori delle convenzioni da stipulare ove occorrenti, con gli enti interferenti, i verbali di accordo nonché i preventivi di spesa. I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte ovvero per lavori direttamente eseguiti dall'appaltatore saranno effettuati, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli atti di liquidazione corredati dalle relative quietanze comprovanti le spese sostenute, a consuntivo ovvero con gli atti contabili dei lavori direttamente eseguiti. L'impresa non potrà richiedere maggiori oneri né accampare motivo di sospensione a causa di eventuali ritardi nell'eliminazione delle interferenze, ovvero per la realizzazione di opere provvisorie laddove necessarie, anche se ciò dovesse comportare pregiudizio nella linearità o precarietà dei lavori.

Resta nella disposizione della direzione lavori la possibilità di emettere ordini di servizio per definire ulteriori obblighi aggiuntivi a quelli sopra indicati.

CAPO IV° – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 19 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, è richiesta una cauzione provvisoria da prestare nelle forme e nei termini stabiliti nella documentazione di gara.

Art. 20 Cauzione definitiva

L'operatore economico è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", da prestare con le modalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 103 del Codice.

La Provincia ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Provincia può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'operatore economico.

Art. 21 Coperture Assicurative

L'operatore economico è obbligato ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice a stipulare una polizza assicurativa, da depositare presso la Stazione Appaltante prima della firma del contratto, o comunque prima dell'inizio dei lavori, anche se consegnati in via d'urgenza, che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari all'importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € **500.000,00** (**cinquecentomila/00**).

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione e la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), prestate dall'operatore economico, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO V° – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 22 Subappalto

Si applica l'articolo 105 del Codice.

Art. 23 Piano di sicurezza

L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.

L'operatore economico può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, quando previsto dalla norma, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;

L'operatore economico ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'operatore economico.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'operatore economico, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'operatore economico, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 24 Piano operativo di sicurezza

L'operatore economico e, per suo tramite, i Subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'operatore economico ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'operatore economico a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'operatore economico ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'operatore economico a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'operatore economico ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il Direttore Tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 25 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'operatore economico è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, i piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.;

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'operatore economico, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.

Art. 26 Disciplina delle varianti

Le varianti sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Art. 27 Danni di forza maggiore

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

CAPO VI° – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 Contabilità e misura dei lavori

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento, articoli da 178 a 210.

Il Direttore dei Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità delle quantità allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all'art. 31 (Pagamenti in acconto) del presente capitolato speciale con facoltà dell'operatore economico di iscrivere le riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'art. 44 (Riserve) del presente capitolato speciale, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo.

L'importo di ogni acconto risulterà per somma dei singoli importi derivanti dalle valutazioni dei lavori. Questi saranno depurati del ribasso d'asta offerto dall'operatore economico in sede di gara. Il relativo certificato di pagamento sarà emesso attribuendo altresì la quota parte degli oneri di sicurezza ed effettuando le ritenute di legge ai fini assicurativi.

L'operatore economico è tenuto a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori gli strumenti e il personale tecnico necessari per il rilievo e/o il controllo delle opere eseguite nonché l'eventuale elaborazione grafica e/o analitica dei relativi dati necessari alla contabilizzazione dei lavori.

Ciascuna rata di acconto sarà commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato in concorso e in contraddittorio con il tecnico dell'operatore economico incaricato.

La liquidazione avverrà solo dopo la presentazione di regolare fattura emessa dall'operatore economico in base al certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e/o in contraddizione agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori. E' facoltà di contabilizzare qualsiasi materiale a piede d'opera accertato e verificato nella misura non superiore al 50% del prezzo netto contrattuale.

Art. 29 Prezzi di elenco

Il prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori, sono quelli dell'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta offerto.

La manodopera verrà liquidata in economia mediante liste settimanali. I relativi prezzi unitari saranno quelli delle tariffe locali (prezziario OO.PP. della Regione Veneto) vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili d'impresa (predeterminati nella misura del 25%) e con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

I suddetti prezzi sono fissi, invariabili e indipendenti da ogni eventualità.

I prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro
- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato
- per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica descritta negli articoli del capitolato speciale d'appalto, sia richiesta dal direttore dei Lavori durante la realizzazione del cantiere, sia finale a seguito dell'ultimazione delle opere.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, gli impianti semaforici di cantiere, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla stazione appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore.

I prezzi così come sopra determinati non sono comprensivi del costo degli oneri di sicurezza in quanto non ribassabili. Gli oneri verranno liquidati in proporzione alla quota dei lavori, ad ogni S.A.L. predisposto dalla direzione lavori, nel Certificato di Pagamento relativo al S.A.L.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

La proprietà degli oggetti trovati è regolata dall'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 30 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi indicati nell'elaborato progettuale indicato come elenco prezzi, l'operatore economico ha l'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà alla loro esecuzione in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'operatore economico.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'operatore economico le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori e l'operatore economico dovrà presentare all'ufficio di direzione lavori una nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia che dovrà pervenire a cadenza mensile.

CAPO VII° – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 31 Pagamenti in acconto

L'operatore economico avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo le seguenti modalità:

- prima annualità contrattuale (nel corso della quale sono previsti interventi di ripasso della intera rete stradale):
 - rata di acconto, quando il credito per lavori eseguiti raggiunga il 45 % dell'importo suddiviso per singola annualità, come risultante dall'allegato progettuale "computo metrico estimativo", commisurato all'effettivo sviluppo della rete stradale di competenza gestita. L'emissione del relativo certificato di pagamento avverrà ai sensi di Legge, previa trattenuta delle ritenute disposte dalle normative vigenti in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori. Gli oneri di sicurezza saranno corrisposti proporzionalmente all'importo dei lavori liquidati con ogni stato di avanzamento,
 - rata di saldo, allo scadere della prima annualità contrattuale, solo dopo l'avvenuta acquisizione delle attestazioni di regolarità contributiva da parte degli istituti assicurativi e previdenziali competenti e comunque dopo l'avvenuta approvazione degli atti di

collaudo provvisorio annuale.

- seconda e terza annualità contrattuale (nel corso delle quali sono previsti interventi discrezionali di mantenimento dei valori prestazionali minimi richiesti e di quelli offerti in sede di gara):
 - rata di acconto, alla data del 30 giugno (o al giorno successivo se questo risulti festivo), pari al 50% dell'importo suddiviso per singola annualità, come risultante dall'allegato progettuale "computo metrico estimativo", commisurato all'effettivo sviluppo della rete stradale di competenza gestita. L'emissione del relativo certificato di pagamento avverrà ai sensi di Legge, previa trattenuta delle ritenute disposte dalle normative vigenti in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori. Gli oneri di sicurezza saranno corrisposti proporzionalmente all'importo dei lavori liquidati con ogni stato di avanzamento,
 - rata di saldo, alla data del 30 ottobre (o al giorno successivo se questo risulti festivo), pari al 50% dell'importo suddiviso per singola annualità come risultante dall'allegato progettuale "computo metrico estimativo", commisurato all'effettivo sviluppo della rete stradale di competenza. L'emissione del relativo certificato di pagamento avverrà ai sensi di Legge, previa trattenuta delle ritenute disposte dalle normative vigenti in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori. Gli oneri di sicurezza saranno corrisposti proporzionalmente all'importo dei lavori liquidati con ogni stato di avanzamento.

Qualora la consegna dei lavori avvenga in modo parziale ovvero nel caso in cui siano richieste prestazioni disgiunte, i pagamenti in acconto potranno essere corrisposti con diversa modalità e suddivisione.

Ai fini di una più chiara lettura di quanto già indicato si precisa come la Direzione Lavori, in relazione ad ogni acconto /saldo contrattuale, emetterà uno stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento.

Gli stati di avanzamento dei lavori dovranno essere redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine di 30 (trenta) giorni dal raggiungimento dell'importo sopra indicato e sottoscritti dall'operatore economico entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sua convocazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento emetterà il certificato di pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dello stato di avanzamento.

Qualora l'operatore economico non rispondesse alla convocazione del Direttore dei Lavori per la firma dello stato di avanzamento, il ritardo comporterà, per un pari periodo, lo slittamento dei termini previsti per la redazione del successivo certificato.

La liquidazione avverrà dopo l'acquisizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolarità contributiva (DURC) dei soggetti attuatori. Nel caso di non regolarità contributiva, il ritardo afferente alla definizione della criticità comporterà, per un pari periodo, lo slittamento dei termini previsti per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo provinciale della fattura emessa dall'operatore economico.

Qualora l'opera sia finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, i pagamenti occorrenti in acconto e a saldo, in deroga a quanto previsto in ogni diversa disposizione, saranno corrisposti non appena l'ente mutuante avrà versato alla Stazione Appaltante i ratei relativi, senza che per ciò l'operatore economico possa pretendere interessi o indennizzi di sorta, ai sensi dell'art. 13 comma 6 d.l. 28 febbraio 1983, convertito in legge del 26 aprile 1983 n.131.

In caso di sospensione dei lavori per cause non dipendenti dall'operatore economico e per un periodo superiore a 45 giorni, il Direttore dei Lavori procederà alla liquidazione della somma maturata a tale data.

La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale disposte dal Direttore dei Lavori o dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30 del Codice.

Su ogni certificato di pagamento emesso in acconto/a saldo potranno essere effettuare le trattenute derivanti dall'applicazione delle penali previste dall'articolo 12 e dall'articolo 15 del presente capitolato speciale d'appalto.

Qualora i risultati delle verifiche compiute durante il corso dei lavori non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Stazione Appaltante potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo.

I materiali a piè d'opera, sempre che siano stati accettati dal Direttore dei Lavori, verranno contabilizzati ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti nella misura del 50%. L'operatore economico resta, però, responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato di fine lavori, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori (stato di avanzamento n°....., pari al finale), a prescindere dell'importo maturato (anche inferiore a quello minimo previsto dal presente articolo) nella forma e nelle modalità sopraindicate. Trattandosi di sal finale, lo stesso viene equiparato alla rata finale detratte le ritenute di legge, la liquidazione avverrà dopo la presentazione di idonea polizza fideiussoria. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 32 Pagamento a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione emessi ai sensi dell'articolo 102, del Codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'operatore economico e degli

eventuali subappaltatori o altre inottemperanze contrattuali, la corresponsione della rata di saldo è sospesa, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'operatore economico risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 33 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'acquisizione della fattura agli atti provinciali e il suo effettivo pagamento a favore dell'operatore economico; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'operatore economico gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente capitolato.

Art. 34 Ritardo nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'acquisizione della fattura agli atti provinciali e il suo effettivo pagamento a favore dell'operatore economico; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'operatore economico gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente capitolato.

Art. 35 Fideiussione a garanzia del saldo

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 36 Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, come previsto dall'articolo 105, comma 1, del Codice.

La cessione dei crediti, ai sensi della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Si applica l'art. 106, comma 13, del Codice.

CAPO VIII° – MODALITÀ E TEMPI DI COLLAUDO

Art. 37 Termini per il collaudo e l'accertamento di regolare esecuzione

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 102 del Codice e gli articoli da 215 a 235 del

Regolamento.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante prevedere l'esecuzione del collaudo tecnico amministrativo, indipendentemente dell'importo contrattuale, per eventuale impreviste problematiche afferenti a particolari condizioni di criticità dell'appalto riscontate in corso d'opera o per problematiche relative alla gestione tecnica-economica dell'appalto nei confronti con l'operatore economico.

CAPO IX° – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, l'operatore economico si obbliga:

- a) a comunicare, entro i termini di legge e comunque tempestivamente, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale variazione intervenuta
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente appalto, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- d) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera c), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
- e) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente la Provincia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore economico dichiara di essere a conoscenza della previsione di risoluzione di diritto dello stesso nel caso di mancato utilizzo delle modalità e degli strumenti di pagamento ammessi dalla Legge.

Art. 39 Domicilio dell'appaltatore

Il domicilio dell'appaltatore è regolato dall'art. 2 del capitolato generale.

Il domicilio legale sopraindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il responsabile unico del procedimento e la direzione lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Art. 40 Rappresentanti dell'appaltatore e della stazione appaltante

L'operatore economico, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso la Stazione Appaltante il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile registrata, alla quale è stato conferito il mandato;

- di sostituire l'operatore economico medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sottofirmandoli in questo caso, dalla Direzione dei Lavori;
- di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'operatore economico medesimo;
- di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

L'operatore economico è tenuto a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante. A tale Rappresentante verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; diversamente, l'operatore economico non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolora o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione dei Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto. Del Rappresentante designato dovranno essere notificati al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori rispettivamente il nominativo, la residenza, il numero telefonico (anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere dotato), nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24. Resta inteso che l'operatore economico rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui designato.

L'operatore economico dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità, per una corretta esecuzione in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo. L'operatore economico è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di direzione dei lavori negli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'operatore economico sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 17, del Codice e del Testo unico sulla sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni.

Al Direttore di Cantiere viene conferito il mandato di:

- verificare prima dell'inizio dei lavori, che siano state rilasciate tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie per dare regolare corso alle opere e che siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge;
- verificare, durante il corso dei lavori, che le opere vengano eseguite nel rispetto del progetto approvato, del programma lavori, e delle eventuali disposizioni del Direttore Tecnico, senza apportarvi modifica alcuna se non regolarmente autorizzata;
- controllare ed assicurare il rispetto, per quanto connesso alla propria posizione di fatto ed al ruolo affidatogli dall'impresa, della normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nei confronti di tutto il personale dipendente e di quello dei subappaltatori, inoltre dovrà:
- assicurare all'ufficio del personale della sede le dovute informazioni per una corretta redazione della busta paga;
- controllare che vengano effettuate le visite mediche obbligatorie per il personale interessato a tali visite;
- assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica con particolare riferimento al Testo unico sulla sicurezza adottando ogni spesa, senza obbligo di preventiva approvazione, ed ogni misura d'urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro, a tal fine dovrà:
- controllare macchine, attrezzature ed impianti che rientrano nella propria sfera di competenza (nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, dovrà fare approntare le necessarie modifiche, oppure, ove sia il caso, dovrà rifiutare l'installazione o disporre la rimozione);
- Curare l'uso ed il mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione e la loro costante rispondenza alla normativa antinfortunistica, nonché eseguire le verifiche periodiche ed i collaudi tecnici previsti dalla normativa in vigore, per tutti i mezzi, impianti, e materiali per i quali vi sono prescrizioni in tal senso;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione curando la presa visione e la disponibilità in cantiere del PSC (quando necessario) oltre che dei POS delle singole imprese esecutrici;
- consegnare ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione;
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale;
- vigilare sui preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza;
- Assicurare l'osservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale con automezzi per il trasporto di persone e cose;
- assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, paesaggistico ed acustico, con particolare riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti prevista dal D.Lgs 152/2006;
- individuare ed incaricare, in caso di assenza per motivo programmabile dal cantiere (ferie, permessi, viaggi, ecc.) le persone in possesso della necessaria idoneità, responsabilità di guida e controllo delle unità dipendenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica;
- redigere e firmare quotidianamente il giornale delle presenze ed attività, sul quale saranno annotate, tra l'altro, le date d'inizio e termine di ogni categoria di lavoro, il buono o il cattivo tempo, il numero e qualifiche degli operai, il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature, eventuali interruzioni del lavoro per motivi o disposizioni varie.

L'operatore economico risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. La stessa si

riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del capitolato generale.

La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'operatore economico, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dalla Stazione Appaltante medesima.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'operatore economico o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 35 del presente CSA, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.)

Art. 41 Documenti che fanno parte del contratto – Norme di rinvio

Formano, a tutti gli effetti parte integrante del contratto, siano essi allegati o meno al contratto medesimo, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale di appalto
- l'elenco prezzi unitari
- il cronoprogramma
- il piano di sicurezza e coordinamento
- gli elaborati grafici progettuali.

Per tutto quanto non previsto dal contratto, dal presente capitolato speciale di appalto e dai documenti che ne formano parte integrante, troveranno applicazione:

- il Codice dei Contratti
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche
- le norme del Codice Civile.

Art. 42 Spese di contratto e oneri fiscali

Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del capitolato generale, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico della Provincia di Verona.

Art. 43 Trattamento dei dati personali dell'appaltatore

L'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è esposto per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico, presso l'ufficio del servizio gare e contratti della Provincia e pubblicata sulla pagina iniziale del portale della Provincia www.provincia.vr.it alla voce "privacy".

La Provincia informa l'operatore economico che "Titolare" del trattamento è la Provincia con sede a Verona in Via S. Maria Antica 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dirigente del Servizio contratti pubblici, e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione il dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati pubblicato nel sito internet www.provincia.vr.it, quale allegato al documento "Informativa per l'utenza esterna".

CAPO X° – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 44 Riserve

Le riserve iscritte dall'operatore economico sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste all'articolo 205 del Codice, e gli articoli 190, 191 e 201 del Regolamento.

Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicita, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria, così come qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di interpretazione di norme del contratto, del capitolato speciale d'appalto o dell'Elenco Prezzi Unitari.

Art. 45 Accordo bonario

Si applica l'art. 205 del Codice

Art. 46 Risoluzione del contratto

Si applica l'art. 108 del Codice.

Art. 47 Fallimento dell'operatore economico

In caso di fallimento dell'operatore economico la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 48 Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, nei termini e modalità dell'art. 109 Codice, escluso ogni altro compenso.

Resta peraltro fermo quanto previsto nei precedenti articoli per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Art. 49 Foro competente

Eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed operatore economico, non definite in via amministrativa ai sensi degli articolo 205 del Codice, e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del Giudice ordinario; foro competente Verona.

E' esclusa la competenza arbitrale.

PARTE SECONDA: ELEMENTI DELL'APPALTO

TITOLO PRIMO: DIMENSIONI, LAVORAZIONI E DISPOSIZIONI OPERATIVE

CAPO I° - LE OPERE OGGETTO D'APPALTO

Art. 50 Descrizione sommaria delle opere – Criteri minimi ambientali

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo specifico articolo di contratto riguardante la disciplina delle varianti, riguarderanno prevalentemente i segnali orizzontali permanenti tracciati sulla strada, ed in minima parte temporanei anche del tipo removibile, che il Nuovo Codice della Strada all'articolo 40, comma 2, suddivide nel seguente modo:

- strisce longitudinali
- strisce trasversali
- attraversamenti pedonali e ciclabili
- frecce direzionali
- iscrizioni e simboli
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata
- isole di traffico o di pre-segnalamo di ostacoli entro la carreggiata
- strisce di delimitazione della fermata di veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea
- altri segnali stabiliti dal Regolamento.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre tipologie di opere e di lavori non elencati, ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto, comunque necessari per la completa e buona esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente ai progetti approvati, rispettando le prescrizioni del contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 51 Forma e principale dimensione delle opere

Per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici, vengono messi a disposizione dell'appaltatore, oltre al presente capitolato, gli elaborati di progetto di seguito elencati, dai quali possono essere ricavati tutti gli elementi necessari per una completa descrizione dei lavori:

- relazione tecnica
- corografia generale
- computo metrico estimativo

CAPO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI MANUTENZIONE

Art. 52 Ordini della direzione lavori e penali

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

L'appaltatore avrà facoltà di svolgere i lavori e organizzarsi nel modo che reputerà più opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte. Tuttavia la direzione lavori si riserva l'insindacabile diritto di disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'appaltatore esegua i lavori nell'ordine che gli verrà prescritto dalla direzione lavori medesima e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la direzione lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla stazione appaltante dei danni eventuali.

L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della direzione lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve.

La stazione appaltante, per il tramite dei suoi organi tecnici, si riserva la facoltà di far demolire, a cura e spese dell'appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

I lavori che, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine di servizio.

Per il mancato o tardivo inizio delle suddette lavorazioni urgenti verrà applicata una penale giornaliera stabilita dall'articolo 12 del presente capitolato speciale.

Art. 53 Prove di laboratorio

La direzione lavori si riserva di testare la qualità dei materiali forniti dall'appaltatore e di verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche qualitative richieste per il presente appalto.

Si elencano di seguito le principali prove che potranno essere effettuate:

test dei valori di SRT (resistenza al derapaggio) e di RL su strada asciutta (coefficiente di luminanza retroriflessa). L'effettuazione di questa prova potrà avvenire, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di tracciamento della segnaletica, salvo diverse indicazioni impartite dalla direzione lavori

La direzione lavori potrà tuttavia richiedere formalmente all'appaltatore di organizzare a propria cura e spese qualsiasi verifica tecnica sui materiali di cui al presente appalto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di presenziare in contraddittorio personalmente, o tramite il proprio rappresentante designato ai sensi dell'art. 40 del presente capitolato speciale, a tutte le operazioni di controllo a campione con sistema di rilevamento in continuo o puntuale. L'eventuale indisponibilità dell'impresa a presenziare per l'esecuzione in contraddittorio,

ancorché raggiunta da specifico avviso preventivo della direzione lavori, non potrà costituire pretesto per formulare contestazioni sulla correttezza tenuta nell'esecuzione delle varie operazioni.

Il rappresentante dell'impresa incaricato a presenziare alle operazioni da eseguirsi in contraddittorio è tenuto ad apporre la propria firma tanto sui sigilli delle campionature destinate al laboratorio o alla conservazione in magazzini/depositi indicati dalla direzione lavori quanto sui verbali di prelievo.

Art. 54 Prescrizioni e norme per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico

Per le norme relative all'esecuzione di lavori in presenza di traffico si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alle eventuali ed ulteriori prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza. Saranno, comunque, a completo carico dell'appaltatore tutti gli oneri che derivino dall'esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della direzione lavori
- dalla necessità di garantire la continuità della circolazione stradale come di volta in volta concordato con il direttore dei lavori
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere e relative deviazioni di traffico, nonché dal mantenerne l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduca alla zona di lavoro
- dall'eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti con la viabilità ordinaria
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresì posti in capo all'appaltatore tutti gli apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

- luci a cascata di restringimento della carreggiata
- semafori provvisori
- segnaletica verticale e orizzontale di cantiere

L'appaltatore sarà tenuto a curare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge e impiegati in maniera idonea.

E' fatto altresì divieto di iniziare o continuare i lavori qualora in difetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali.

L'esecutore dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità di almeno metà carreggiata da parte dei veicoli nel caso in cui le lavorazioni comportino l'incanalamento del traffico su unica corsia.

Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori, ed in seguito a comunicazione formale dell'operatore economico, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti, in contraddittorio con l'operatore economico, sulla regolarità dell'opera eseguita e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione di cui al punto 1, e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate e si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 102 del Codice; nel caso che la certificazione di fine lavori avvenga dopo l'assegnazione di un periodo afferente al completamento lavori di cui al comma 2, il termine dell'art 102 del Codice decorre dalla data del verbale di verifica dell'esecuzione dei lavori di completamento per piccole entità.

Tale vincolo è riferito alla sola ultima annualità contrattuale risultando obbligo dell'Appaltatore il mantenimento dei minimi prestazionali e di quelli contrattuali.

Durante il periodo in cui la manutenzione rimarrà a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo immediatamente ai ripristini necessari senza che occorran speciali inviti da parte della Direzione Lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse agli obblighi di manutenzione della segnaletica, risultando i valori prestazionali inferiori ai minimi richiesti, la Direzione Lavori inviterà alla loro esecuzione con specifico Ordine di Servizio. Il tempo massimo stabilito per gli interventi manutentivi, necessari al ripristino dei valori prestazionali e quelli contrattuali richiesti, viene stabilito in giorni 15, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'Ordine di Servizio all'Appaltatore.

Verrà nell'occasione applicata la penale prevista dall'articolo 12 del presente capitolato speciale d'appalto.

All'atto della visita o delle visite di collaudo la segnaletica orizzontale dovrà garantire ancora tutti i valori prestazionali minimi e quelli contrattuali. Qualora tali valori non vengano totalmente o anche parzialmente riscontrati, verranno applicate le penali previste dall'articolo 12 del presente capitolato speciale d'appalto. La detrazione economica verrà operata sulla rata di saldo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 56 Presa in consegna anticipata dell'opera

L'operatore economico deve garantire l'uso anticipato, anche parziale, dell'opera ai sensi dell'art. 230 del Regolamento senza che egli abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle cose per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'operatore economico.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'operatore economico o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'operatore economico non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 57 Responsabilità

L'appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente dell'opera, oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, tanto la stazione appaltante quanto la direzione lavori, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel regolamento.

L'appaltatore sarà responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La responsabilità dell'appaltatore riguarda tanto la buona esecuzione delle opere commissionate dalla direzione lavori quanto di quelle provvisoriale e di allestimento di cantiere (segnaletica, transennamenti, ecc.).

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della direzione lavori non limitano e non riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla stazione appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stazione appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la direzione lavori avrà emanato.

La responsabilità dell'appaltatore sarà estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l'appaltatore dovrà rispondere direttamente agli enti gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l'appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nel presente capitolato, artt. 19, 20, 21.

PARTE TERZA

TITOLO PRIMO MATERIALI

CAPO I MATERIALI

Art. 58 Materiali

Tutti i materiali ed i componenti impiegati dall'Appaltatore in corso d'opera, utili a dare la segnaletica orizzontale tracciata con le modalità previste dalla parte seconda del presente capitolato speciale d'appalto, dovranno garantire il raggiungimento dei valori prestazionali minimi dettati dalla norma di riferimento europea EN 1436 e successivo aggiornamento A1:2008 (edizione ottobre 2008) recepita nella versione ufficiale in lingua italiana dalla norma UNI EN 1436:2008 "materiali per segnaletica orizzontale - prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada", che assume così lo status di norma nazionale italiana.

Qualora in sede di gara la ditta successivamente aggiudicataria avesse offerto valori prestazionali superiori al minimo richiesto, gli stessi dovranno intendersi come i minimi garantiti alla Stazione Appaltante nell'intero triennio.

I materiali impiegati potranno provenire da qualsiasi impianto o catena di produzione che l'impresa aggiudicataria riterrà di sua convenienza.

Facendo riferimento a quanto già più volte citato nelle precedenti parti del presente capitolato speciale d'appalto, sarà valutato solamente il risultato prestazionale conseguito dalla segnaletica orizzontale, eseguita e mantenuta nell'arco del triennio; per tale motivo non saranno valutate dalla Stazione Appaltante le qualità dei materiali e dei singoli componenti impiegati dall'Appaltatore.

I materiali dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal D.M. Ambiente 11 ottobre 2017, con particolare riguardo all'art., 2.4.2.11 Pitture e vernici. Ai fini della sola verifica di compatibilità ambientale, la Direzione Lavori si riserverà la facoltà di chiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, il deposito, presso la stessa, di campionatura dei materiali ritenuti idonei all'impiego e che la ditta intenderà utilizzare ai fini delle lavorazioni d'appalto. La campionatura eventualmente depositata dovrà essere corredata da certificazione e/o da documentazione, attestante tale requisito rilasciata da laboratori autorizzati.

Art. 59 Prestazioni minime del prodotto steso

I prodotti stesi dall'Appaltatore saranno valutati dalla Direzione Lavori in base al raggiungimento delle prestazioni riconducibili ai seguenti parametri:

- 1) coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa, Q_d ;
- 2) coefficiente di luminanza retro-riflessa, R_L in condizioni di fondo stradale asciutto;
- 3) coefficiente di luminanza retro-riflessa, R_L in condizioni di fondo stradale bagnato;
- 4) coefficiente di luminanza retro-riflessa, R_L in condizioni di pioggia;
- 5) determinazione del colore, del fattore di luminanza β e delle coordinate di cromaticità, x , y ;
- 6) determinazione del valore di resistenza allo slittamento, SRT;

I valori minimi di norma richiesti per le singole misurazioni, qualora non superiori a quelli offerti in sede di gara dall'Appaltatore, dovranno risultare almeno i seguenti:

TABELLA 1**Riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale**

Caratteristiche della pavimentazione e della segnaletica	Simbolo	Valore ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)	Classe	Normativa di riferimento
Segnaletica orizzontale di colore bianco su conglomerato bituminoso	Q _d	≥ 100	Q ₂	UNI EN 1436:2008
Segnaletica orizzontale di colore giallo su conglomerato bituminoso	Q _d	≥ 100	Q ₂	UNI EN 1436:2008

TABELLA 2**Retro-riflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli su strada asciutta**

Tipo e colore del segnale orizzontale		Simbolo	Valore ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)	Classe	Normativa di riferimento
Permanente	Segnaletica orizzontale bianca	R _L	≥ 100	R ₂	UNI EN 1436:2008
Permanente	Segnaletica orizzontale gialla	R _L	≥ 80	R ₁	UNI EN 1436:2008
Segnaletica orizzontale provvisoria		R _L	≥ 150	R ₃	UNI EN 1436:2008

TABELLA 3**Retro-riflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli su strada in condizioni di bagnato**

Condizioni di bagnato	Simbolo	Valore ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)	Classe	Normativa di riferimento
Come si presenta la segnaletica 1 minuto dopo inondazione con acqua chiara da un secchio di capacità pari a 10 litri da un'altezza di 50 cm dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che l'area di misurazione e l'area circostante siano temporaneamente sommerse da un'ondata d'acqua.	R _L	≥ 25	RW ₁	UNI EN 1436:2008

TABELLA 4**Retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli su strada in condizioni di pioggia**

Condizioni di bagnato	Simbolo	Valore ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)	Classe	Normativa di riferimento
Come si presenta la segnaletica 5 minuti dopo inondazione con acqua chiara e	R _L	≥ 25	RW ₁	UNI EN 1436:2008

simulando una cascata senza foschia né nebbia di intensità media pari a 20 ± 2 mm/h su un'area due volte più larga del campione da misurare e comunque non meno di 0,3 m e il 25% più lunga dell'area di misurazione. Lo scarto fra l'intensità minima e massima della cascata d'acqua non deve essere maggiore del rapporto 1:1,7.				
---	--	--	--	--

TABELLA 5

Classi di luminanza β del colore per segnaletica orizzontale asciutta

Caratteristiche della pavimentazione e della segnaletica	Simbolo	Valore	Classe	Normativa di riferimento
Segnaletica orizzontale bianca su asfalto	β	$\geq 0,30$	B ₂	UNI EN 1436:2008
Segnaletica orizzontale gialla	β	$\geq 0,20$	B ₁	UNI EN 1436:2008

TABELLA 6

Vertici delle regioni di cromaticità per la segnaletica orizzontale bianca e gialla

Vertici		1	2	3	4
Segnaletica orizzontale bianca	x	0,355	0,305	0,285	0,335
	y	0,355	0,305	0,325	0,375
Segnaletica orizzontale gialla permanente	x	0,443	0,545	0,465	0,389
	y	0,399	0,455	0,535	0,431
Segnaletica orizzontale gialla provvisoria	x	0,494	0,545	0,465	0,427
	y	0,427	0,455	0,535	0,483

TABELLA 7

Resistenza al derapaggio - SRT

Simbolo	Valore	Classe	Normativa di riferimento
SRT	≥ 50	S ₂	UNI EN 1436:2008

Art. 60 Controlli della Direzione Lavori e penali per carenze qualitative o dimensionali

Le prove di riscontro, operate periodicamente in sito dalla Direzione Lavori, verranno effettuate nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento UNI EN 1824:2000 “materiali per segnaletica orizzontale - prove su strada”.

Nello specifico, le prove saranno rivolte alla determinazione del:

- 1) coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa, Q_d
- 2) coefficiente di luminanza retro-riflessa, R_L in condizioni di fondo stradale asciutto
- 3) coefficiente di luminanza retro-riflessa, R_L in condizioni di fondo stradale bagnato
- 4) coefficiente di luminanza retro-riflessa, R_L in condizioni di pioggia
- 5) colore, del fattore di luminanza β e delle coordinate di cromaticità, x, y
- 6) valore di resistenza allo slittamento, SRT

Le prove saranno rivolte al riscontro dei valori prestazionali minimi previsti o a quelli offerti dell'Appaltatore in sede di gara e stabiliti contrattualmente.

La Direzione Lavori si avvarrà dell'ausilio di laboratorio di fiducia della Provincia di Verona, selezionato con apposita procedura, e dell'impiego di apparecchio retroriflettometro "ZRM 1013 RL/Qd" di marca Zehntner GmbH.

Ulteriori prove disciplinate dalla norma UNI EN 1824:2000 sono rivolte alla determinazione di:

Asportabilità

Il grado di asportabilità viene applicato soltanto ai materiali temporanei di tipo asportabile che possano essere interamente rimossi senza danneggiare la superficie stradale e senza lasciare tracce residue evidenti. La prova consiste prevalentemente in una verifica visiva che può trovare riscontro nella misurazione del coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Q_d , del fattore di luminanza β e del coefficiente di luminanza retro-riflessa, R_L .

Determinazione dell'indice di usura

L'indice di usura viene determinato usando un sistema di classificazione basato su una fotografia dell'area di misurazione della segnaletica stradale su cui sia stato sovrapposto un telaio a griglia. Esso viene determinato come prescritto nell'appendice G della norma UNI EN 1824:2000, da una terna di periti che saranno determinati dalle parti in occasione della consegna dei lavori, di cui 1 appartenente alla Stazione Appaltante, 1 uno scelto dall'Appaltatore ed 1 nominato dal collaudatore in corso d'opera.

La stazione appaltante si riserva il diritto di compiere, in qualsiasi momento dell'anno, controlli a campione con sistema di rilevamento in continuo o puntuale, su tutte le strade provinciali di tutti i valori di cui all'art. 59 del presente capitolato, effettuati da laboratorio di fiducia della Provincia di Verona, selezionato con apposita procedura per verificare le prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

In particolare, se da verifiche e controlli a campione risulti che, pur non essendo trascorsi 12 mesi dalla data di esecuzione, le prestazioni della segnaletica stradale orizzontale richieste dovessero risultare inferiori ai minimi stabiliti dal presente capitolato speciale d'appalto (o da quelli offerti dalla ditta risultata aggiudicataria e stabiliti contrattualmente) verrà applicata una penale come determinata ai sensi dell'articolo 12 del presente capitolato.

Nel caso in cui la segnaletica di nuovo impianto risulti realizzata, per forme e dimensioni, in contrasto alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada sarà fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla cancellazione, con i metodi previsti dalla voce di elenco prezzi, ed eseguire nuovamente la segnaletica oggetto di contestazione, senza alcun onere per la stazione appaltante. I controlli, eventualmente decisi dalla Direzione Lavori, in fase d'opera o immediatamente dopo la fine della esecuzione dei lavori serviranno per verificare il rispetto dei valori prestazionali contrattuali.

I materiali da impiegare per i lavori oggetto d'appalto dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle normative e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

Tutte le strisce, i simboli, le iscrizioni e quanto altro tracciato sulla pavimentazione dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

I materiali da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori in possesso di certificazione di qualità ISO 9000.

Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI EN ISO 9000, devono essere certificate da Enti riconosciuti dalla Stazione Appaltante, in conformità alla

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996) e s.m.i..

La qualità dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che la Direzione Lavori lo riterrà necessario ed in qualsiasi fase di realizzazione della lavorazione.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio all'Appaltatore, campioni della fornitura effettuata (per la quale operazione verrà stilato idoneo verbale); degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione dei sigilli e delle firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione dei prodotti.

Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno ordinate ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

L'onere economico di tali prove farà capo alla Provincia.

Art. 61 Fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale

Gli interventi di esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno obbligatoriamente avvenire secondo i dettami tecnici richiamati nel presente capitolato speciale d'appalto ed i prodotti dovranno garantire e mantenere i valori soglia di RL e SRT prescritti per tutta la durata dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione.

Gli interventi dovranno essere eseguiti, su pavimentazione preventivamente pulita in modo tale che la vernice o altro materiale impiegato ricopra ed aderisca alla pavimentazione senza soluzioni di continuità e senza rottura del velo coprente.

Le vernici da impiegare così come tutti gli altri materiali dovranno rispondere alle norme del Capitolato Particolare del Segnalamento Stradale del Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale Circolazione e Traffico, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e nel rispetto delle norme UNI EN relative ai materiali impiegati.

Art. 62 Non conformità e penali

• Non conformità totali

Qualora, dalle prove effettuate, i valori di RL o SRT risultino inferiori al valore minimo ammissibile (Tabella 1 e Tabella 7 dell'art. 59), l'Impresa avrà l'obbligo di adoperarsi, anche eventualmente modificando la composizione della vernice o sostituendo il prodotto impiegato, rinnovando la segnaletica non conforme eseguita a propria cura e spese entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione scritta da parte del Direttore dei Lavori.

Successivamente, dovranno essere effettuate ulteriori adeguate misurazioni, a carico dell'Impresa, nel numero e nei luoghi scelti dalla Direzione Lavori, anche in funzione della gravità della non conformità, al fine di verificarne l'effettiva risoluzione.

Nel caso in cui i valori risultassero nuovamente non conformi, l'Impresa dovrà di nuovo ripetere la procedura. Al terzo ciclo di misurazioni riportanti valori non accettabili la Direzione Lavori proporrà al Responsabile Unico del Procedimento la rescissione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Rimane stabilito che la Direzione Lavori procederà a detrarre in sede contabile le quantità risultate totalmente NON conformi e non ripristinate dall'Appaltatore.

Oltre al prescritto rifacimento della segnaletica non conforme verrà applicato in aggiunta l'addebito di € 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00) per ogni misurazione di controllo del parametro RL con risultato minore del valore minimo ammissibile (Tabella 1).

• Non conformità parziali

In linea generale, a seguito di parziali non conformità delle lavorazioni eseguite che non pregiudichino l'accettabilità del lavoro svolto (come stabilito dal paragrafo precedente), verranno applicate apposite penali in sede di contabilità come meglio specificate in seguito.

Per ciascun punto ove la media delle misurazioni del solo parametro RL sia risultata inferiore al "valore soglia" o al "nuovo valore soglia" ma superiore al valore minimo ammissibile (vedi Tabella 1), verrà applicato, per il tratto omogeneo, l'addebito di € 3,00 (diconsi euro tre/00) per ogni chilometro di strada e per ogni punto percentuale di RL inferiore al valore di soglia.

$$P = 3 * Lt * (VRL,S - VRL,R)$$

Dove:

P è l'importo della penale applicata in sede di contabilità;

Lt è la lunghezza in chilometri del tratto omogeneo di strada sul quale viene applicata la penale;

VRL,S è il massimo tra il valore soglia stabilito nelle tabelle di riferimento o il nuovo valore soglia offerto;

VRL,R è il valore del singolo sondaggio, media aritmetica delle singole letture del parametro.

La penale sopra definita viene valutata, per singolo tratto omogeneo di strada in occasione delle misurazioni effettivamente effettuate.

Rimane stabilito che la stessa penale viene applicata alla quotaparte di decremento effettivo misurato del parametro VRL non già oggetto di precedenti penalizzazioni.

Addebiti e detrazioni contabili, saranno contabilizzati nel successivo stato d'avanzamento dei lavori alla data dei rilievi effettuati; in occasione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori o finale, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di escutere la polizza per garanzia contrattuale.

A titolo di esempio:

CASO 1: la segnaletica prodotta non soddisfa, al momento del controllo di accettazione il *valore soglia* di RL o di SRT. La segnaletica viene contestata dalla Direzione Lavori per tutto il tratto omogeneo di strada non conforme e deve essere ripristinata come sopra descritto. Viene applicata la penale prevista per i singoli punti di misurazione che non soddisfano il valore di accettabilità.

CASO 2: la segnaletica prodotta, al momento del controllo di accettazione, ha un valore di RL minore del *valore soglia* o del *nuovo valore soglia* ma superiore al valore minimo ammissibile. La lavorazione viene accettata, ma viene applicata la penale sopra definita per il tratto omogeneo di strada non conforme. Se il parametro contrattuale degrada al momento delle successive verifiche calendarizzate verrà applicata la penale solo alla differenza tra il parametro misurato e quello precedentemente rilevato. Se il parametro è comunque inferiore al valore ammissibile la segnaletica dovrà essere ripristinata al nuovo.

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile il sottoscritto “appaltatore” approva specificamente le condizioni contenute negli articoli:

- art. 5 Modalità di stipulazione del contratto
- art. 9 Temine di esecuzione dei lavori e penali
- art. 12 Penali e detrazioni
- art. 14 Cantiere, attrezzatura, logistica e penali
- art. 15 Spese, obblighi e penali
- art. 29 Prezzi di elenco
- art. 30 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia
- art. 31 Pagamenti in acconto
- art. 32 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
- art. 33 Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto
- art. 34 Ritardo nel pagamento della rata di saldo
- art. 39 Domicilio dell'appaltatore
- art. 42 Spese di contratto e oneri fiscali
- art. 46 Risoluzione del contratto
- art. 48 Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante
- art. 52 Ordini della direzione lavori e penali
- art. 53 Prove di laboratorio
- art. 58 Materiali – Criteri minimi ambientali
- art. 59 Prestazioni minime del prodotto steso
- art. 60 Controlli della Direzione Lavori e penali per carenze qualitative o dimensionali
- art. 62 Non conformità e penali
